

di prima definizione

Il giorno 7 Marzo 1985 alle ore 16 presso la Sede della Cooperativa "CAMPOFRIGO" sita in Via Nuova 5 - Campogalliano -

t r a

il Sig. Casarotti Cleto Presidente pro-tempore della Cooperativa Campofrigo

i delegati Sindacali : Sig.ra [redacted] e Sig.ra [redacted] assistiti da Sabattini Dante per la Federbraccianti C.C.I.L. e da Veggiani Luciano per la NISBA-CISL

si è stipulato

il presente contratto aziendale.

OCCUPAZIONE:

a - Al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel settore attraverso esperienze di formazione di lavoro, le parti convengono: - per il 1985 : si conviene sulla assunzione delle seguenti lavoratrici:

- [redacted] - Caiuci Daniela
- [redacted] - Ganciu Rita
- [redacted]

con le seguenti condizioni:

Per il 1985: saranno inquadrato e retribuito con un salario di ingresso pari alla retribuzione contrattuale prevista per la qualifica di COMUNE, con garanzia di 101 (centuno) giornate.

- per il 1986 le summenzionate lavoratrici, saranno inquadrato e retribuite con un salario pari alla retribuzione contrattuale prevista per la qualifica di QUALIFICATO B, con garanzia di 179 (centosettantanove) giornate.

b - Alla data odierna fanno parte dell'organico aziendale in qualità di Operarie Tempo Determinato, con qualifica di QUALIFICATE B e con garanzia minima di 179 (centosettantanove) giornate:

- [redacted]

Per tutte le sopranelencate lavoratrici previste al punto A e al punto B del presente articolo, il presente contratto deve intendersi anche come manifestazione della volontà di cui all'Art. 8 bis della Legge 79 del 25 Marzo 1983 e, pertanto, copia di esso sarà depositato presso la Sezione locale di Collocamento a cura delle parti firmatarie.

Alla lavoratrice Cappellini Bruna saranno garantite 101 (centuno) giornate lavorative.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

LAVORATRICI PENSIONATE:

- Per le seguenti lavoratrici:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

che attualmente godono di trattamento pensionistico la Cooperativa Campofrigo si impegna per l'anno 1985 di garantire un minimo di giornate pari a 101 (centouno) lavorative, salvo le assenze volontarie delle lavoratrici medesime.

- Per le lavoratrici che in futuro matureranno il diritto alla pensione l'azienda assicurerà ad ognuna (dalla data di maturazione della pensione) e per un periodo di 1 anno ^{in Monte} di giornate pari a 101 (centouno).

Ogni anno le parti firmatarie si incontreranno per valutare la situazione delle lavoratrici che hanno raggiunto il diritto alla pensione al fine di prevedere la possibilità di sostituire le stesse con giovani lavoratrici.

ORARIO DI LAVORO:

La distribuzione dell'orario ordinario settimanale di lavoro viene stabilito tra le parti, su 5 giorni e con le seguenti modalità: 8 ore al giorno dal Lunedì al Venerdì.

Pertanto il lavoro svolto oltre l'8ava ora è considerato lavoro straordinario, così pure l'eventuale lavoro svolto nella giornata

del sabato. Resta stando quanto previsto dalla Legge n° 37 del 16 Febbraio 1977.

PREMIO DI PRODUZIONE:

A tutti i lavoratori menzionati nel presente contratto, la Cooperativa Campofrigo corrisponderà un premio annuale da applicarsi sul salario globale percepito fissato nella misura del 5% (cinque per cento) annuale. Suddetto premio dovrà essere pagato entro il giorno 6 del mese di gennaio dell'anno successivo.

Alle lavoratrici che svolgono parziale lavoro di carliste in applicazione dell'Art. 61 C.C.N.L. il premio per gli anni 1985 - 1986 - 1987 sarà del 5,50% (cinque e cinquanta per cento) anziché del 5% (cinque per cento).

CONDIZIONI DI LAVORO:

La Cooperativa Campofrigo si impegna a rispettare tutte le norme sanitarie previste dalla Legge a tutela della salute del proprio personale, provvedendo altresì ad autorizzare visite scheuografiche, dermatologiche o di altra natura.

Qualora si manifestassero problemi sanitari la Cooperativa Campofrigo si dichiara sin da ora disponibile a risolverli congiuntamente con i delegati sindacali aziendali.

Vin da ora la Cooperativa Campofrigo si impegna a fornire gratuitamente ai lavoratori e lavoratrici n° 1 (uno) grembiule di lavoro ciascuno all'anno, oltre a dotare gli stessi di eventuali altri adeguati strumenti protettivi che si rendessero necessari, così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Si conviene inoltre che, qualora le esigenze lo impongano, di utilizzare la rotazione nelle attività caratterizzate da fattori di nocività, durante la giornata lavorativa o nel corso della settimana.

DECORRENZA E DURATA:

Il presente contratto aziendale decorre dal 1/1/85 e scadrà il 31/12/85.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetta da una delle parti firmatarie almeno 1 (uno) mese prima della scadenza.

Il presente contratto aziendale conserverà, comunque, la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

DISPOSIZIONI FINALI:

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto aziendale, le parti si atterranno ai vigenti contratti di lavoro.

Le norme contenute nel presente contratto aziendale non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori comunque stipulate.

Visto, letto, sottoscritto.

p. l'Azienda
C. Rossi

Le Delegate

Spagnoli
Colivella
Battelli M. Luisa
Belli Ade
Bazzani Simona

P. I. Sindacati

Chelini Dante
Campese Francesco
Corzi Eraldo
Pierri Sandro
Guffanti Mella
Gomi Odo
Imerti Rino
Gianni Bruno
Lamberti Adriano
Corzi Odette
Santoni Aldo
Merati Eraldo
Cattolano Mirco
Suffi Nazario
Montanari Roberto
Nocci Flaminio
Valentini Carlo

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it